AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE – CIG Z29213A70E

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In data 29 dicembre 2017, successivamente alla conclusione della seduta pubblica relativa alla procedura in epigrafe indicata, il sottoscritto R.U.P. Dott. Nicola Grazioso ha ricevuto dal Dott. Lacatena Antonio – Ufficio legale ed appalti, il plico contenente tutta la documentazione di gara.

In data odierna, esaminato il verbale, il sottoscritto R.U.P. è passato all'esame della documentazione prodotta dai concorrenti SICUR.A.L.A. s.r.l., MELEACOM s.r.l., ERGOCENTER ITALIA s.r.l., MEDICA SUD s.r.l., DOTT. MELIDDO GERARDO e PASS ITALIA s.r.l., e in dettaglio relaziona come segue in relazione ai concorrenti in merito ai quali il Seggio ha riscontrato irregolarità giusta verbale del 29 dicembre 2017, qui trascritto, in corsivo, per estratto:

1. SICUR.A.L.A. s.r.l. «Si è in presenza di plico inviato a mezzo Raccomandata 1. Il plico è integro e sigillato con nastro adesivo trasparente e timbri e controfirme sui lembi suscettibili di apertura. All'esterno del plico, nell'indicazione del mittente mancano due elementi richiesti in Avviso, ossia la partita iva e il codice fiscale del partecipante. L'Avviso pubblico relativo alla procedura in oggetto stabilisce che "il plico dovrà riportare al suo esterno la denominazione del concorrente mittente con indirizzo, n. di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata, Partita IVA e Codice Fiscale e l'oggetto della procedura"».

In ordine alla mancanza di alcuni dati del mittente sull'esterno del plico generale, il sottoscritto R.U.P. evidenzia che trattasi di mere irregolarità, giacché ciò che conta è l'individuabilità certa del mittente del plico (così, TAR, Lazio-Roma, sez. III quater, 21.10.2015, n. 12060).

Il Seggio così prosegue: «all'esito dell'apertura del plico, si rileva la regolarità della presenza delle due buste interne, riportanti le diciture "busta A – Documentazione amministrativa" e "busta B – Offerta economica", regolarmente sigillate e controfirmate con firma e timbro sui lembi di chiusura. Si rappresenta che l'Avviso pubblico della procedura in oggetto statuisce che: "a pena di esclusione, gli interessati dovranno far pervenire plico, contenente al suo interno i documenti di cui ai successivi punti [...] a pena di esclusione, il plico generale dovrà contenere al suo interno una busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi riportante al suo esterno la dicitura "documentazione amministrativa" [...] a pena di esclusione, il plico generale dovrà contenere al suo interno una busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi riportante al suo esterno la dicitura "offerta economica", e contenente l'offerta economica del partecipante".

Si procede, quindi, all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa: si rileva l'assenza della dichiarazione ex art. 80, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, da parte dei Signori Spinazzola Mariangela e Dibenedetto Arcangela, nella loro qualità, rispettivamente, di socio di maggioranza in società con meno di quattro soci e di amministratore unico. Come indicato nel modello 1bis e conformemente all'art. 80 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, tali autocertificazioni devono essere rese da: "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (ossia società di capitali) o consorzio".

Si evidenzia, infine, che nella domanda di partecipazione di SICUR.A.L.A. s.r.l. si attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; invero, dalla visura camerale prodotta dalla partecipante emerge che nel maggio 2017 vi è stata la cessazione dalla carica di amministratore unico della sig.ra Spinazzola Mariangela e l'avvicendamento con la subentrante sig.ra Dibenedetto Arcangela. Quanto innanzi, se fa ritenere sussistente il mero errore materiale, sanato dalla visura camerale prodotta dalla stessa partecipante, impone a fortiori l'acquisizione dell'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 80, co 1 e 2 D.Lgs. n. 50/2016 da parte della sig.ra Spinazzola Mariangela [...]».

2. MELEACOM s.r.l.: «si è in presenza di plico inviato a mezzo Raccomandata 1. Lo stesso è integro e riporta all'esterno l'indicazione a penna dell'oggetto della procedura e del mittente a mezzo timbratura. Mancano nell'apposizione a mezzo timbro i pur richiesti elementi del numero di telefono e dell'indirizzo pec.

Il plico è sigillato con nastro adesivo trasparente e controfirmato con timbri e firme su tutti i lembi; si procede all'apertura dello stesso e all'esito si rileva la regolarità della presenza di due buste interne di eguale formato e materiale, di cui una prima di qualsivoglia dicitura e l'altra che presenta la dicitura "Offerta economica". Entrambe le buste sono integre e regolarmente sigillate; non è dato comprendere se vi sia l'applicazione di colla sul lembo costituente l'imboccatura della busta o vi sia l'impiego di striscia adesiva già approntata dal costruttore della busta; entrambe le buste sono prive di controfirma sul lembo di chiusura. Si evidenzia l'assenza di abrasioni o lacerazioni o piegature anomale delle due buste interne».

In ordine alla concorrente **MELEACOM s.r.l.**, quanto verificato dal Seggio induce ai seguenti rilievi. Innanzitutto, come già evidenziato, la mancanza di alcuni dei dati identificativi del mittente all'esterno del plico generale costituisce irregolarità innocua se l'operatore è pacificamente individuabile.

In ordine alla mancanza di ceralacca o controfirme nelle buste interne, il principio di *favor* partecipationis e l'abbandono di logiche iperformalistiche stridenti col principio di buon andamento e proporzionalità nell'amministrazione fanno ravvisare che la presenza delle due buste integre e sigillate nell'unico plico, a sua volta sigillato e controfirmato su tutti i lembi, garantisca l'autenticità della provenienza; inoltre, l'assenza, in tal modo, di concreti elementi idonei a ritenere praticabile la violazione del principio di segretezza dell'offerta fanno prevalere la soluzione sostanzialistica della questione (cfr. T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 05.07.2013, n. 647; T.A.R. Bologna, 30.10.2015, n. 942). Del pari, Cons. Stato, sez. VI, 22.01.2013, n. 319, statuiva che "anche in caso di mancata osservanza pedissequa e cumulativa di ciascuna delle singole modalità di chiusura contemplate dal disciplinare di gara, deve ritenersi preclusa l'esclusione di un'impresa concorrente in presenza di una modalità di sigillatura comunque idonea a garantire l'ermetica e inalterabile chiusura del plico".

Nell'esame della documentazione dell'operatore **MELEACOM s.r.l.**, il Seggio così proseguiva: «in ordine alla presenza di plico privo di apposita dicitura, si è proceduto – secondo elementare inferenza logica – per esclusione: se l'altro plico recava la dicitura esterna "offerta economica", quello residuo non poteva che afferire la documentazione amministrativa. Si è così proceduto all'apertura del plico privo di dicitura, rinvenendo nello stesso la documentazione amministrativa.

Nel merito della documentazione amministrativa prodotta, si segnalano le seguenti carenze:

- a pag. 2 del modello 1bis si richiedeva autocertificazione dei requisiti ex art. 80 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 "dai: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)". Ciò premesso, manca l'autocertificazione dei requisiti ex art. 80 co. 3 da parte del socio unico Sig. Cramarossa Stefano e da parte della persona fisica con incarico di amministratore unico, Sig. Fallacara Pasquale, quali evincibili dalla visura camerale prodotta;
- è stato allegato DURC scaduto in data 14.09.2017, pertanto è necessario richiedere DURC in corso di validità;
- il patto d'integrità prodotto è sottoscritto solo dal legale rappresentante di MELEACOM s.r.l.; come da Avviso è invece necessario richiedere la produzione di patto sia sottoscritto altresì dal professionista individuato come medico competente.

Si precisa che nella compilazione del modello 1bis relativo alla domanda di partecipazione e autocertificazione requisiti, la partecipante rende sia la dichiarazione di cui al punto o) che quella di cui al punto o bis) in materia di non assoggettabilità oppure di ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie; l'errore è superato dalla visura camerale prodotta, ove si evince che in MELEACOM s.r.l.



nel 2017 il dato medio di dipendenti è pari a 43, pertanto va considerata stralciata e superata la dichiarazione di cui al punto o) in ordine alla non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999».

3. ERGOCENTER ITALIA s.r.l.: «si è in presenza di plico trasmesso a mani. Esso è integro e riportante all'esterno tutte le diciture richieste in ordine all'oggetto procedura ed indicazione del mittente. Risulta sigillatura con nastro adesivo trasparente sui lembi apribili e controfirma con sole firme sui lembi apribili; all'esito dell'apertura del plico, si rileva la regolarità della presenza di due buste interne integre e sigillate con nastro adesivo trasparente sui lembi apribili e controfirmati con firme sui lembi apribili. La busta economica è sigillata anche da tre punti metallici o graffette, sul fronte lato apribile. Le buste recano, una, la dicitura "Busta A Documentazione amministrativa" e, l'altra, "Busta B Offerta economica". Aperta la busta relativa alla documentazione amministrativa, si evidenzia che tra i documenti ivi prodotti risulta il modulo relativo all'offerta economica debitamente compilato indicante data 27.12.2017, con sottoscrizione e timbro di ERGOCENTER ITALIA s.r.l. e ove si identifica ribasso unico percentuale del 30% (trentapercento).

L'esame del plico della documentazione amministrativa prosegue nei termini che seguono:

- assenza del modello 1ter di autocertificazione requisiti del professionista individuato come medico competente, previsto in caso di partecipante avente veste societaria o di persona giuridica;
- assenza dell'autocertificazione dei requisiti ex art. 80 co. 3, D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai Signori Musti Marina e Dragonieri Silvano, quali soci titolari ciascuno del 50% delle quote sociali, e da parte del Sig. Marco De Nicolò, quale titolare di poteri di rappresentanza e direzione (amministratore unico), quali evincibili dalla visura camerale prodotta».

In merito alla documentazione amministrativa prodotta dalla concorrente ERGOCENTER ITALIA s.r.l., il sottoscritto R.U.P. evidenzia la violazione della regola di separazione fisica dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa. Trattasi di principio di derivazione giurisprudenziale consolidato, che garantisce l'ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr., da ultimo, Parere prec. ANAC n. 57 del 19 marzo 2014). Ad ogni buon conto, la giurisprudenza afferma tale necessità di separazione in ordine a procedure ove il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente vantaggiosa; è dubbio che la stessa regola valga relativamente ad ipotesi – come quella in oggetto – ove il criterio è di massimo ribasso. In dettaglio, in gare come la presente, l'anticipata conoscenza di elementi dell'offerta economica non altererebbe l'andamento della procedura, giacché l'aggiudicazione in favore del miglior offerente è secca, automatica in base al ribasso offerto e l'anticipata conoscenza di elementi dell'offerta economica



rispetto all'apertura del relativo plico assume rilievo marginale, quale irregolarità non suscettibile di inquinare o condizionare – a differenza delle gare con offerta economicamente più vantaggiosa – alcuna valutazione tecnico-discrezionale (in tal senso, T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. I, 23.11.2015, n. 1030).

4. MEDICA SUD S.R.L.: «si verifica e attesta la presenza di plico integro e sigillato; le diciture sull'esterno del plico sono complete e corrette. Sui lembi apribili risultano complessivi quattro sigilli con ceralacca con impresse iniziali "M.S."; la sigillatura è completata da nastro adesivo semitrasparente. In prossimità dei lembi apribili risultano anche controfirme mediante timbro e firma. Si procede all'apertura del plico; all'interno si rinviene un plico denominato "Offerta economica" integro, sigillato con ceralacca su cui è impresso "M.S.", firme e timbri. Manca un plico ad hoc relativo alla documentazione amministrativa, la quale è stata lasciata libera nel plico principale».

In ordine alla mancanza della specifica busta dedicata alla documentazione amministrativa, il sottoscritto R.U.P. rileva che l'irregolarità riscontrata non assume particolare gravità ed è innocua, giacché la documentazione amministrativa è presente nel plico generale integro e sigillato come innanzi detto, quindi è salvaguardata la non modificabilità della documentazione e la paternità della medesima (così, C.d.S., sez. V, 13.01.2011, n. 172). Tra l'altro, la presenza di autonoma busta sigillata afferente l'offerta economica garantisce il carattere bifasico dell'*iter* procedimentale, con accesso all'offerta economica solo all'esito del vaglio della documentazione amministrativa prodotta. L'irregolarità non è emendabile ma al contempo non assume gravità tale da viziare la partecipazione alla procedura in oggetto. Tra l'altro, l'autenticità della provenienza e l'assenza di manipolazioni in ordine ai documenti amministrativi è garantita giacché tale documentazione era presente nel plico generale integro e sigillato con controfirme, ceralacca e nastro adesivo.

Il Seggio di gara continuava l'esame della documentazione di MEDICA SUD s.r.l. nei termini che seguono: «Si procede all'esame della documentazione amministrativa, la quale risulta essere completa e conforme a quanto richiesto in Avviso. In particolare risulta anche documentazione non richiesta, a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale della società e del medico: copia di contratto d'appalto di Medica Sud s.r.l. con altro committente afferente servizi di sorveglianza sanitaria; atti di nomina della Dott.ssa Milano Valentina, quale medico competente individuato da datori di lavoro pubblici. Risultano prodotte tutte le dichiarazioni d'autocertificazione dei requisiti ex art. 80 co. 3 D.Lgs. n. 50/2016 da parte del sig. Tatò Filomeno Biagio, quale Direttore tecnico nonché presidente del consiglio di amministrazione, della sig.ra Fortunato Lilia, quale consigliere d'amministrazione con delega, nonché trustee del socio di maggioranza "Trust Sail" e dei procuratori speciali Signori Zonno Christian, Tullio Caterina, Albergo Antonio».

6. PASS ITALIA s.r.l: «il plico presentato è integro e sigillato con nastro adesivo trasparente. Le diciture sul lato esterno su oggetto e mittente sono conformi. Aperto il plico, si rinvengono due buste di eguale formato, recanti timbro dell'operatore economico, sigillate con nastro adesivo sul lato apribile ed ivi controfirmate con firma. Una busta reca la dicitura "Offerta economica"; l'altra presenta la dizione "documentazione amministrativa". Si procede all'apertura del plico della documentazione amministrativa e si rileva quanto segue: la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto in Avviso e relativi allegati. È presente l'autocertificazione dei requisiti ex art. 80 co. 3 D.Lgs. n. 50/2016 da parte del socio di maggioranza sig. Lo Izzo Antonio. Manca l'autocertificazione in proprio della sig.ra Coratella Grazia, in qualità di rappresentante e/o amministratore unico dell'impresa».

Costatata la legittimità di quanto rilevato dal Seggio, il R.U.P., a margine di quanto innanzi già rilevato, verifica che in ordine ai concorrenti SICUR.A.L.A. s.r.l., MELEACOM s.r.l. e PASS ITALIA s.r.l., le irregolarità riscontrate dal Seggio sono sanabili attraverso l'istituto del soccorso istruttorio. Si precisa che, nonostante la *lex specialis* di gara disponga l'esclusione in caso di mancato rispetto delle indicazioni ivi contenute, non può esservi alcuna esclusione automatica, bensì potrà derivare solo dalla mancata regolarizzazione, sollecitata dalla stazione appaltante, all'interno del subprocedimento di soccorso istruttorio.

In ordine al concorrente **ERGOCENTER ITALIA s.r.l.**, alcune delle irregolarità riscontrate dal Seggio sono sanabili attraverso l'istituto del soccorso istruttorio; il rinvenimento, però, all'interno del plico dedicato alla documentazione amministrativa, del modulo dell'offerta economica debitamente compilato solleva criticità ermeneutica, per dirimere la quale – anche al fine di evitare l'insorgere di contenzioso – si ravvisa necessario acquisire parere *pro veritate* di esperto in materia di diritto dei contratti pubblici.

Alla luce di quanto innanzi, il sottoscritto R.U.P.

PROPONE

per le ragioni di cui in narrativa, d'acquisire parere *pro veritate* relativamente alla posizione della concorrente **ERGOCENTER ITALIA s.r.l.**, e

DETERMINA

l'avvio del procedimento di soccorso istruttorio *ex* art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione ai partecipanti **SICUR.A.L.A. s.r.l.**, **MELEACOM s.r.l.** e **PASS ITALIA s.r.l.**, in relazione ai quali si sono riscontrate le seguenti mancanze e/o irregolarità, assegnando quale termine per l'integrazione documentale – da effettuarsi a mezzo pec all'indirizzo <u>amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it</u> – il giorno 08 gennaio 2018, ore 12.00, preavvertendo i detti soggetti che in mancanza d'integrazione nel termine prescritto, si procederà con la loro esclusione dalla procedura:

- I. si invita SICUR.A.L.A. s.r.l. a produrre l'autocertificazione dei requisiti ex art. 80 co. 3 D.Lgs. n. 50/2016 da parte del socio di maggioranza, sig.ra Spinazzola Mariangela e da parte del soggetto con incarico di amministratore unico, sig.ra Dibenedetto Arcangela, quali evincibili dalla visura camerale prodotta;
- II. si invita MELEACOM s.r.l. a produrre l'autocertificazione dei requisiti ex art. 80 co. 3 D.Lgs. n. 50/2016, da parte del socio unico Sig.ra Cramarossa Stefano e da parte del soggetto con incarico di amministratore unico Sig. Fallacara Pasquale, quali evincibili dalla visura camerale prodotta; deve prodursi, inoltre, DURC in corso di validità; è, infine, necessario trasmettere patto d'integrità sottoscritto sia dal legale rappresentante di MELEACOM s.r.l. che dal professionista individuato come medico competente;
- III. si invita **PASS ITALIA s.r.l.** a produrre l'autocertificazione dei requisiti *ex* art. 80 co. 3 D.Lgs. n. 50/2016 da parte della persona fisica con incarico di amministratore unico, Sig.ra Coratella Grazia;

Si trasmettono gli atti al Sovrintendente per i successivi adempimenti.

Bari, 29 dicembre 2017

IL.R.U.P.